

18 maggio
2023

**Regolamentazione
dei rapporti
tra Ente Locale
ed Enti del Terzo Settore
in attuazione del
Codice del Terzo Settore**

TITOLO
PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Approccio
culturale alla
base del
regolamento

La Legge 328/2000 introduce
e il CTS conferma la
co-progettazione come
strumento per **riqualificare le
relazioni tra Enti Pubblici e
Terzo Settore.**

La funzione
sociale

La **funzione sociale** non è più prerogativa esclusiva della Pubblica Amministrazione, ma diventa una funzione partecipata e condivisa con i soggetti del Terzo Settore.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà


Il CTS muove dalla considerazione che le finalità perseguite dagli ETS siano finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e convergenti con quelle svolte dalla P.A., attività di interesse generale.

Art. 118, comma 4 Cost.

Collaborazione e partnership

Ne consegue che le relazioni tra Enti Pubblici ed Enti del Terzo Settore non sono più esclusivamente di **tipo mercantile** (acquisto di servizi dietro *corrispettivo*) ma di tipo consensuale e negoziale, **basate sulla collaborazione e sulla partnership** (sostenute da *compensazioni*).

L'adozione della coprogettazione richiede il **superamento delle separazioni** determinate dalle diverse forme di esternalizzazione e l'affermazione di **nuove forme di sussidiarietà orizzontale**



Codice
Contratti
e
Codice Terzo
Settore

CCP



La PA definisce bisogno, servizio
prestazione e corrispettivo



Procedure concorrenziale:
offerta migliore



Contratto

CTS



PA e ETS: lettura condivisa del
bisogno e progetto unitario




Procedura di evidenza pubblica
per costruire la partnership



Accordo di collaborazione

La coprogettazione promuove la costituzione di una **organizzazione a rete temporanea e plurale** che costituisce l'infrastruttura per la realizzazione di progetti sociali



Spazio
relazionale

Attenzione ad una
connotazione essenziale della
coprogettazione che, in primo
luogo, deve essere riconosciuta
quale **spazio relazionale** per
leggere e trattare insieme i
problemi complessi di cui ci
vogliamo occupare.

Art. 2 Finalità

1. Il presente Regolamento, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all'art. 118, quarto comma, della Costituzione ha la finalità di sostenere l'attivazione di speciali forme di partenariato pubblico- privato sociale, in attuazione di quanto previsto dal CTS, al fine di assicurare il coinvolgimento attivo degli enti di Terzo Settore:

- a) nelle attività di co-programmazione;
- b) nelle procedure di co-progettazione;
- c) nelle procedure di co-progettazione nella forma dell'accREDITAMENTO;
- d) ai fini dell'affidamento di convenzioni alle ODV ed alle APS;
- e) nell'ambito delle procedure di valorizzazione dei beni pubblici per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art.118
comma 4

Parteneship

Coinvolgimento
ETS

Strumenti

Ambito di applicazione

- non solo welfare
- attività di interesse generale (art. 5 CTS)

- non solo "interventi innovativi e sperimentali"
- strumento ordinario di relazione tra Pubblica Amministrazione e ETS.

Art. 3 Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le linee di azione, i progetti di intervento ed i servizi riconducibili alle attività di interesse generale, previste dall'art. 5, primo comma, del CTS, aventi spiccata valenza sociale, prive di rapporti sinallagmatici e fondate sulla condivisione della funzione amministrativa.
2. Il Comune di Milano, quale Amministrazione procedente, assicura e garantisce il coinvolgimento attivo degli Enti di Terzo settore, come definiti dall'art. 4 del CTS.
3. I singoli Avvisi pubblici relativi ai procedimenti oggetto del presente Regolamento stabiliscono i requisiti di partecipazione degli ETS, nonché l'eventuale coinvolgimento di altri enti pubblici, autonomie funzionali e soggetti terzi, nel rispetto dei principi e dei criteri-guida previsti dal presente Regolamento


Art. 5 CTS

Ruolo
attivo ETS

Altri Enti

Il Comune

Iniziativa



Art. 4 Indirizzi generali sulla modalità di indizione e svolgimento procedure

- 1. I procedimenti di cui all'art. 2 del presente regolamento sono attivati dal Comune di Milano in conformità alla **L.241/90** e secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida di cui al **DM 72/2021** mediante la pubblicazione di appositi Avvisi, nel rispetto dei criteri e dei principi-guida di cui al successivo articolo 5 e delle specifiche disposizioni previste dal presente Regolamento.
- 2. Per quanto riguarda le previsioni contenute negli strumenti di pianificazione sociale di zona e le unità d'offerta sperimentali, si applica, oltre al presente Regolamento, la vigente disciplina regionale.
- 3. Gli ETS, singoli e associati, possono formalizzare al Comune di Milano – alle Direzioni competenti - una **proposta motivata per l'attivazione delle procedure** di cui al primo comma. Il Comune di Milano è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, di norma, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.
- 4. Tutti gli atti dei procedimenti oggetto del presente Regolamento sono pubblicati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di **trasparenza amministrativa** all'interno della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web del Comune di Milano.
- 5. Tutte le operazioni di svolgimento delle procedure di cui ai commi precedenti sono verbalizzate e gli esiti delle stesse sono contenute nel documento e/o provvedimento conclusivo del procedimento.

Art. 5 Criteri e principi

Buona fede e
collaborazione

Trasparenza,
pubblicità
parità

Monitoraggio,
valutazione e
controllo

Semplificazione

Economicità
Co-responsabilità
Co-partecipazione

Benessere della
comunità

Qualità,
continuità,
innovazione

Qualità del
parternariato tra
PA e ETS

Adeguatezza
proporzionalità
personalizzazione

TITOLO
SECONDO

FORME E STRUMENTI

Art. 6

Co-programmazione

- 1. La co-programmazione, ai sensi dell'art. 55 comma 2 del CTS, consiste in un'istruttoria condivisa e partecipata, attivata dall'Amministrazione, anche su istanza o iniziativa degli ETS, singoli o associati, al fine di effettuare la lettura e l'individuazione dei bisogni della comunità di riferimento, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili, consentendo una costruzione partecipata della programmazione pubblica, la promozione e l'attivazione delle reti, anche informali, mettendo a fattor comune le potenzialità espresse dalla comunità locale.

Istruttoria
partecipata

Letture
bisogni

Risorse
disponibili

Attivazione
delle reti

Potenzialità
comunità

Art. 6

Co-programmazione

- 3. I procedimenti di co-programmazione sono avviati dall'Amministrazione mediante la pubblicazione di un Avviso nel quale si stabilisce l'oggetto, i requisiti di partecipazione degli ETS, le modalità di svolgimento del procedimento, inclusi i tempi, la sua conclusione e gli obblighi di pubblicità e trasparenza.
- 4. In sede di co-programmazione è prevista e favorita la partecipazione di organismi di rappresentanza degli ETS.

Avviso

Organismi
ETS

Art. 6

Co-programmazione

5. Per l'avvio e per la conclusione del procedimento di co-programmazione sono necessari atti del Dirigente competente.

DD di avvio

DD di
conclusione

Art. 6

Co-programmazione

- 6. L'atto conclusivo del procedimento, pubblicato sul sito dell'Amministrazione, dà conto delle proposte, degli elementi di analisi e dei contributi raccolti e verbalizzati nelle sessioni di co-programmazione. I contenuti emersi dalla co-programmazione potranno confluire in un documento unitario, eventualmente preliminare al successivo procedimento di co-progettazione.

Documento
unitario di esito
della co-
programmazione

Documento
preliminare alla co-
progettazione

Art. 6 – Impatto sulla programmazione pubblica

- 7. Degli esiti del procedimento di co-programmazione, l'Amministrazione tiene conto nell'elaborazione e nell'aggiornamento degli altri strumenti di programmazione e di pianificazione, generali e settoriali, con particolare riguardo al Documento Unico di Programmazione triennale (DUP) e conseguente Piano Esecutivo di Gestione (PEG), al Piano di Sviluppo del Welfare (Piano di Zona), al Piano di Governo del Territorio (PGT), previsti dalla disciplina di settore.

Art 7

Co-progettazione

1. La co-progettazione, in attuazione dell'art. 55, comma 3 del CTS, è il processo condiviso, laddove ritenuto funzionale, anche periodico, di definizione, attivazione e realizzazione di specifici progetti di servizio e di intervento, in termini di attività di interesse generale, fra loro connesse, diretti alla comunità di riferimento, anche sulla scorta dell'attività di co-programmazione, ove svolta, così come prevista al precedente art.6.

Processo
condiviso

Processo
periodico

Progetto

Attività di
interesse
generale

Art 7

Co-progettazione

4.1 I procedimenti di co-progettazione, anche nel caso di accoglimento di istanza di parte, sono avviati dall'Amministrazione mediante la pubblicazione di un Avviso con il quale si raccolgono le disponibilità da parte di ETS ad entrare in partenariato con il Comune di Milano in relazione all'oggetto del procedimento, si definiscono i requisiti di partecipazione degli ETS, le forme di sostegno, i termini di presentazione delle domande di partecipazione, di elaborazione della proposta progettuale e, in generale, le modalità di svolgimento dell'intero procedimento, la durata del partenariato e la conclusione del procedimento.

Avviso

- come avviene il procedimento

Raccolta disponibilità

- partneship pubblico-privato

Art 7 Co-progettazione

5. A conclusione della fase di individuazione dei soggetti del Terzo Settore, si dà avvio alla fase della coprogettazione con l'attivazione del cosiddetto "tavolo di co-progettazione". La fase di co-progettazione, in base a quanto previsto dall'Avviso pubblicato, si svolge coinvolgendo il o gli ETS utilmente collocati nella graduatoria esito dalla fase selettiva della procedura, la cui proposta progettuale sia stata valutata positivamente.

6. L'avvio e la conclusione del procedimento avvengono con atti del Dirigente competente.

Tavolo di co-
progettazione

Selezione ...
competizione

DD

Art 7 Co-progettazione

7. L'atto conclusivo del procedimento dà conto dell'accordo fra Amministrazione e il/gli ETS partecipante/i alle sessioni di co-progettazione, avente ad oggetto una proposta progettuale unitaria condivisa, anche quale sintesi e/o integrazione di più proposte progettuali e quale ridefinizione congiunta del quadro economico secondo quanto previsto nell'Avviso.

8. Di conseguenza, il Comune e gli ETS partner che hanno elaborato la proposta progettuale unitaria realizzano le azioni e gli interventi in essa previsti.

9. Ai procedimenti di cui al presente articolo può applicarsi la valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi del presente regolamento.

Proposta
progettuale

Progetto
unitario

Quadro
Economico

Attuazione

V.I.S.

Art 8

Accordo di collaborazione - convenzione

1. Terminata la fase di definizione progettuale di cui all'art. 7 comma 5, il Comune di Milano e gli ETS partner sottoscrivono un accordo di collaborazione - convenzione, nel quale sono disciplinati la durata e tutti gli aspetti relativi alla realizzazione delle azioni co-progettate in conformità a quanto previsto nell'Avviso di indizione della procedura, inclusi i limiti e le modalità di revisione della convenzione medesima, unicamente al fine di perseguire l'interesse generale, nonché i termini e le modalità del sistema di monitoraggio, rendicontazione, la dimensione economica, il controllo e la valutazione degli interventi in corso e degli esiti finali.

Accordo di
collaborazione

Tempi

Azioni

Monitoraggio
rendicontazione

Valutazione

Art 8

Accordo di collaborazione - convenzione

- 2. L'accordo di collaborazione - convenzione può prevedere modalità di riapertura della co-progettazione quale metodologia di attività collaborativa, oltre che procedimento amministrativo orientato all'attivazione del partenariato, avente natura "circolare": la co-progettazione può essere riattivata – nei termini e con le modalità disciplinati da ogni singolo avviso, anche in relazione alla peculiarità dell'oggetto del procedimento – allorquando si manifesti la necessità o, l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con la coprogettazione, estendendo/limitando il campo d'azione, aggiungendo attività, incorporando elementi mancanti, attivando la prosecuzione degli interventi, gestendo eventuali imprevisti.

Riapertura della copro

Processo dinamico

Flessibilità

Ciclicità

Revisione

Art 8

Accordo di collaborazione - convenzione

- 3. L'accordo di collaborazione – convenzione definisce le modalità e gli strumenti di *governance*, in quanto la fase di realizzazione delle attività richiede la partecipazione e la collaborazione dell'Ente locale e degli ETS partner nel rispetto dei ruoli ma all'interno di un quadro di responsabilità condivise.

Governance

Ruoli definiti

Autorità
collegiali

Responsabilità
condivise

Art 9

Le risorse economiche

1. Le risorse pubbliche economiche e/o patrimoniali, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione che si attiva tra l'Ente Locale e gli ETS, sono da ricondurre alla categoria dei contributi, disciplinati dall'art. 12 della legge 241/1990

Contributi

Art 9

Le risorse economiche

2. L'erogazione di risorse pubbliche all'ETS partner di co-progettazione si connota quale erogazione diretta a fornire una provvista economica per le attività e i contenuti di rilievo pubblicitario e, dunque, di interesse generale, previsti dal progetto esito del percorso di co-progettazione tra Ente Locale ed ETS.

No
corrispettivo

Provvista
economica

Rimborso

Art 9

Le risorse economiche

3. Agli ETS partner è di norma richiesta una compartecipazione – cofinanziamento. L'Avviso di coprogettazione deve prevedere e descrivere le modalità di tale cofinanziamento che potrà essere rappresentato da risorse integrative, finanziarie o non, intese come risorse umane, economiche, beni immobili, attrezzature e/o servizi aggiuntivi.

Cofinanziamento

Risorse
monetarie

Risorse non
monetarie

Art 9 Le risorse economiche

4. In tale prospettiva, tenuto conto delle attività da svolgere e dell'impegno economico richiesto agli ETS partner, anche in merito alle risorse umane impegnate in attività di co-progettazione, l'Amministrazione può concedere un acconto iniziale in misura non superiore al 50% del contributo riconosciuto su base annuale e potrà procedere ad erogazioni di acconti successivi sulla base dell'acquisizione di adeguata rendicontazione. Nella relativa quantificazione si tiene conto anche del valore di utilizzo degli eventuali beni patrimoniali messi a disposizione.

Acconto

50%

Art 9 – Le risorse economiche

- 5. La messa a disposizione di un immobile pubblico, anche gratuita, contribuisce alla compartecipazione dell'ente alla realizzazione del progetto commisurata al valore d'uso dell'immobile stesso.

Art 10

La co-progettazione
nella forma
dell'accREDITAMENTO

1. La co-progettazione può essere declinata nella modalità dell'accREDITAMENTO, ai sensi dell'articolo 55, comma 4 del CTS.

2. L'Amministrazione nel proprio Avviso stabilisce le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione degli ETS, la durata dell'accREDITAMENTO, le modalità di svolgimento e di conclusione del procedimento, nonché la regolamentazione delle modalità di scelta degli ETS accREDITATI per l'attivazione del partenariato, il regime economico conseguente all'attivazione del partenariato, i termini e le modalità dell'attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione degli esiti. I rapporti fra Amministrazione e gli ETS accREDITATI sono regolati mediante "patti di accREDITAMENTO".

AccREDITAMENTO

Patti

Art 11

Convenzioni con APS e OdV

1. l'Amministrazione, anche sulla scorta di quanto emerso nell'ambito dei procedimenti di coprogrammazione, ove svolti, e secondo quanto previsto dall'art. 56 del CTS, può fare ricorso a convenzioni, finalizzate allo svolgimento in favore di terzi, di attività o servizi sociali di interesse generale, con Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Art. 56

Attività di
interesse
generale

Soci e
cittadini
volontari

Art 11

Convenzioni con APS e OdV

2. Il Comune svolge preliminarmente una valutazione complessiva, sulla convenienza economica, sulla capacità delle Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato di garantire continuità dei servizi e degli interventi, sugli effetti finali della scelta della convenzione rispetto all'applicazione della disciplina di diritto comune per svolgimento di servizi sociali e/o altre attività di interesse generale. Tale valutazione avviene con particolare riferimento all'ampliamento della platea dei destinatari, al livello qualitativo del servizio, agli effetti di integrazione sociale e alla sollecitazione dell'attivismo civico avendo cura di mettere in evidenza la maggiore attitudine del sistema a realizzare i principi di sussidiarietà, universalità, solidarietà, accessibilità, adeguatezza e sostenibilità ambientale.

Valutazione

Attivismo
civico

Art 11

Convenzioni con APS e OdV

3. L'Amministrazione mediante apposito Avviso indica le finalità e l'oggetto del procedimento, i requisiti di partecipazione, con particolare riguardo all'esperienza richiesta in relazione all'attività di interesse generale da svolgere, l'eventuale bene immobile da mettere a disposizione, le voci delle spese e i relativi limiti ai fini del loro rimborso, nonché le modalità di svolgimento delle attività di monitoraggio, rendicontazione, controllo e valutazione dell'esecuzione e degli esiti finali.

Avviso

Esperienza

Rimborsi

Azioni

Monitoraggio

Rendicontazione

Valutazione

Art 11

Convenzioni con APS e OdV

4. Le Associazioni di Promozione Sociale e le Organizzazioni di Volontariato possono presentare proposte finalizzate all'attivazione dei relativi procedimenti; a tal fine le proposte devono descrivere gli elementi progettuali dell'intervento proposto, pena l'irricevibilità delle stesse. Il Comune di Milano è tenuto a rispondere alle proposte, anche se ritenute non di interesse generale, entro trenta giorni dalla relativa presentazione, offrendone motivazione.

proposte

progetto


Art 11

Convenzioni con APS e OdV

5. I rapporti di collaborazione conseguenti alla definizione del progetto di intervento sono regolati in apposite convenzioni. Tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

convenzioni

rimborsi



Misure di sostegno in favore degli ETS

Art 19

La valutazione dell'impatto sociale

1. L'Amministrazione – al fine di sostenere l'attivazione di rapporti collaborativi con gli ETS, ai sensi dei precedenti Capi I e II, finalizzati alla creazione di valore pubblico nei riguardi della comunità di riferimento – prevede di norma l'utilizzo della valutazione di impatto sociale (VIS), ai sensi della vigente normativa.
2. Il Comune, in ogni caso, nei propri atti indica la metodologia da utilizzarsi per la VIS, i relativi indicatori e le modalità di verifica, valutazione e misurazione; al fine di non introdurre oneri gravosi a carico degli ETS, può stabilire un contributo pubblico per l'attività di VIS, da rendicontare ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 21.
3. Il Comune e gli ETS interessati comunicano gli esiti della valutazione e della misurazione dell'impatto conseguente alle attività di interesse generale svolte.

VIS

Metodo

Indicatori

Riconoscimento
per la VIS

Comunicazione

Art 20 Bilancio Sociale

1. L'Amministrazione, al fine di diffondere l'utilizzo del bilancio sociale, ove non richiesto obbligatoriamente negli atti dei procedimenti di cui ai precedenti Capi I e II, fermo restando i principi di proporzionalità, ragionevolezza e pertinenza, può stabilire criteri di premialità a fronte della redazione, da parte degli ETS, del bilancio sociale.

Bilancio
sociale

Premialità

Art 21

Rendicontazione delle attività

- 1. Il Comune, in applicazione del CTS, nell'ambito degli accordi di collaborazione - convenzioni e comunque prima dell'avvio delle attività, indica nei propri atti le modalità di rendicontazione, anche prevedendo appositi format, delle attività svolte, al fine di riscontrarne la corrispondenza a quanto previsto nelle proposte progettuali approvate, in applicazione dei principi di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità e semplificazione, nonché al fine di erogare il contributo.

Format

Modalità

Riscontro

Riconoscimento

Art 21

Rendicontazione delle attività

- 2. La rendicontazione ha lo scopo di rendere evidenti i risultati dell'attività co-progettata, in termini qualitativi e quantitativi, anche grazie all'utilizzo di tabelle e grafici, relazioni illustrative delle attività svolte e dei costi sostenuti e per dimostrare il corretto ed efficace impiego della totalità delle risorse (personale, strumentali, volontarie) messe a disposizione dal Comune e dai partner. Può essere prevista la sola rendicontazione finale o, in relazione alla durata ed agli importi, anche rendicontazioni periodiche, le cui modalità sono definite nell'Avviso, anche in relazione alla previsione di verifiche di conformità dell'attività svolta, ai sensi del successivo art. 22.

Evidenza
dei risultati

Impiego
delle risorse

Intermedia
e finale

Art 21

Rendicontazione delle attività

3. Nel caso di utilizzo di risorse derivanti dalla partecipazione a bandi o avvisi di soggetti terzi oppure disciplinate da una normativa speciale, si applicano le regole specifiche ivi previste.

4. Nel caso di riscontrata difformità fra attività svolte e attività previste dal progetto, il Comune adotterà gli atti conseguenti.

5. I contenuti minimi della rendicontazione e della documentazione relativa alle spese sostenute, ai fini dell'erogazione delle risorse a carico del Comune di Milano, sono definiti in Linee guida procedurali approvate con apposito provvedimento amministrativo.

Prevalenza delle regole di rendicontazione legate a finanziamenti

Revisione del valore dei contributi sulla base dell'effettiva rendicontazione

Art 22

Monitoraggio e controllo

1. Il Comune, nell'ambito del singolo procedimento, stabilisce nell'accordo di collaborazione - convenzione le modalità ed i termini delle attività di monitoraggio, di controllo e valutazione dell'esecuzione e degli esiti finali, anche ai fini della semplificazione e di digitalizzazione delle modalità di attestazione delle spese sostenute.
2. In particolare, l'Avviso e il successivo accordo di collaborazione - convenzione disciplinano le forme di verifica delle attività e di controllo della qualità, nonché il relativo regime sanzionatorio.
3. In coerenza con la peculiare natura del rapporto collaborativo con l'Ente Locale, gli ETS, singoli e associati, possono prevedere sistemi di auto-monitoraggio e di auto-controllo e possono essere incentivati mediante criteri di valutazione premiale nell'ambito della procedura di co-progettazione.
4. Gli atti del Comune danno conto degli esiti delle attività svolte ai sensi della presente disposizione

Strumenti di monitoraggio

Modalità di controllo

Auto-monitoraggio

Reportistica

TITOLO
TERZO

USO E VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI

I beni e
immobili
nell'ambito
delle
progettazioni
in accordo con
ETS

Art. 23

valorizzazione dei beni
connessi alle attività
progettuali

Art. 24

I principi generali per la
valorizzazione dei beni

Art. 25

Coordinamento con gli
strumenti di
programmazione dell'uso
e valorizzazione dei beni

Art. 26 Co- progettazione e interventi di rigenerazione riqualificazione del patrimonio pubblico

1. Al fine di sostenere interventi per la rigenerazione/riqualificazione del patrimonio pubblico nell'ambito di attività connesse a percorsi di co-progettazione, l'Amministrazione si riserva la possibilità di procedere all'individuazione di immobili di proprietà da mettere a disposizione degli ETS, prevedendo altresì, per concorrere al finanziamento del progetto di valorizzazione, la possibilità di approvare contributi in conto capitale per la rigenerazione/riqualificazione degli stessi immobili pubblici messi a disposizione. L'entità del contributo in conto capitale deve essere commisurata alla durata del percorso di co-progettazione.
2. È richiesto il rispetto della normativa in materia di edilizia privata. È a carico dell'ETS l'ottenimento di tutte le autorizzazioni, i nulla osta o gli atti di assenso comunque denominati. La progettazione relativa agli interventi di rigenerazione/riqualificazione sugli immobili di proprietà comunale dovrà essere approvata preventivamente dalle competenti funzioni tecniche dell'Amministrazione.
3. L'operatore economico o gli operatori economici che concorrono allo svolgimento dei lavori necessari alla rigenerazione/riqualificazione degli immobili devono possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla normativa vigente, al momento di effettuazione degli interventi.
4. L'operatore economico o gli operatori economici dovranno essere scelti tra i soggetti in possesso del requisito di iscrizione alla white list attinente alla tipologia di attività esercitata.
5. Il collaudo dei lavori verrà effettuato da professionisti scelti tra i soggetti inseriti negli elenchi dei professionisti di servizi di ingegneria e architettura predisposti dall'Amministrazione Comunale.
6. A garanzia degli obblighi assunti e dell'immobile comunale, l'ETS dovrà sottoscrivere fideiussione bancaria o assicurativa.

Procedimento
di
assegnazione
dei beni agli
ETS

Art. 27

Assegnazione su istanza pubblica

- Avviso pubblico

Art. 28

Assegnazione su istanza privata

- Proposta e ... avviso

Azioni conseguenti

Art. 29
Canone

Art. 30
Vigilanza,
monitoraggio
controllo

Art. 31
Rendicontazione

Art. 32
Entrata in vigore